

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 giugno 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### S O M M A R I O

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 32.

**Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20. (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).** . . . . . Pag. 3

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 25.

**Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.** . . . . . Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2009, n. 26.

**Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.** . . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 27.

**Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.** . . . . . Pag. 9

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2009, n. 14.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - Primo provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.** . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 15.

**Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca.** . . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 16.

**Integrazione all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano).** . . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 17.

**Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como.** . . . . . Pag. 15

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato).** . . . . . Pag. 16



LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 19.

**Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi).** ..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 20.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008.**..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2009, n. 21.

**Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali.**..... Pag. 17

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2009, n. 0260/Pres.

**Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6. (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**..... Pag. 24



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2009, n. 32.

**Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 20. (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 43 del 27 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

*Modificazione al titolo della legge*

1. Nel titolo della legge regionale 21 aprile 1981, n. 20 (Nuove norme per la concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali), le parole: «per ricovero ospedaliero» sono soppresse.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 1*

1. L'art. 1 della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. Alle unità attive dei coltivatori diretti, agli artigiani, titolari d'impresa e collaboratori, agli esercenti attività commerciali, titolari d'impresa e collaboratori, è corrisposta, quando non vi sia responsabilità di terzi o non provvedano altre leggi:

a) una indennità giornaliera per ricovero ospedaliero derivante da malattia o infortunio;

b) una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio.»

Art. 3.

*Modificazioni all'art. 2*

1. Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero di cui al primo comma è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1981, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'importo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è stabilito, per l'anno 2009, in € 22,26 ed è aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in base alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'ISTAT.»

Art. 4.

*Modificazioni all'art. 3*

1. Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981, è inserito il seguente:

«3-bis. L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da malattia o infortunio è concessa a partire dal quinto giorno successivo all'inizio della malattia o alla data dell'infortunio, per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. A tal fine, l'interessato deve presentare apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione medica rilasciata da un medico di medicina generale, entro dieci giorni dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio.»

2. Dopo il comma 3-bis dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981, introdotto dal comma 1, è inserito il seguente:

«3-ter. La Regione può effettuare controlli sullo stato di effettiva inabilità temporanea assoluta delle persone cui è corrisposta l'indennità, mediante i competenti servizi dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (azienda USL).»

3. Il quarto comma dell'art. 3 della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:

«4. L'indennità giornaliera è concessa con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.»

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 4*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 20/1981 è sostituito dal seguente:


«Art. 4. — 1. Gli interessati alla concessione dell'indennità giornaliera per ricovero ospedaliero devono presentare, entro sei mesi dall'avvenuta dimissione, apposita domanda alla struttura regionale competente, corredata di una certificazione attestante il periodo di degenza, rilasciata dalla struttura sanitaria.»

Art. 6.

*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annui € 25.000 per l'anno 2009 e in annui € 100.000 a decorrere dall'anno 2010, trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2009 e pluriennale per il triennio 2009/2011 nell'obiettivo programmatico 2.2.3.03. (Assistenza sociale e beneficenza pubblica) nel Fondo regionale per le politiche sociali di cui al capitolo 61310, previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano sociosanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (Legge finanziaria per gli anni 2002/2004).

2. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.



## Art. 7.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31 comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 12 ottobre 2009

ROLLANDIN

09R0843

## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2009, n. 25.

### Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 43 del 29 ottobre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia, in attuazione dell'art. 12 dello Statuto, promuove e sostiene il pluralismo e la libertà di informazione nel territorio regionale, quale presupposto della partecipazione democratica dei cittadini, mediante iniziative di qualificazione e valorizzazione delle attività di informazione e di comunicazione regionali.

2. La Regione promuove altresì l'informazione sugli atti e sulle attività della Giunta e del Consiglio regionale, dotandosi di strutture e attività di comunicazione istituzionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica, con particolare riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni).

## Art. 2.

*Oggetto*

1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui all'art. 1 con interventi diretti a favorire:

a) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità;

b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione;

c) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di seguito denominate «imprese editoriali locali», che ne rafforzino la competitività e sviluppino l'occupazione e la professionalità;

d) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale;

e) la conoscenza del Piemonte e della sua identità a livello nazionale e internazionale;

f) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale;

g) la costante interazione comunicativa con le comunità piemontesi residenti all'estero;

h) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi medial e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilità e accessibilità pubblica dei prodotti informativi.

#### Capo II

INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO

DELLE COMUNICAZIONI DI PUBBLICA UTILITÀ

#### Art. 3.

##### *Criteri generali*

1. Ai fini della presente legge, per «sistema integrato delle comunicazioni» si intende il settore che comprende le seguenti attività:

a) editoria fruibile attraverso internet;

b) radio e televisione;

c) cinema;


d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi;

e) sponsorizzazioni.

2. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilità, la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualificano la propria attività di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico.

3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalità di lucro, operanti sul territorio regionale.

4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da



adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri:

- a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti;
- b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche;
- c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunità.

5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.

### Capo III

#### INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE E TESTATE ON LINE LOCALI

#### Art. 4.

##### Principi generali

1. Gli interventi di cui al presente capo hanno lo scopo di favorire la competitività economica e gli investimenti finalizzati a innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualità dell'informazione e della comunicazione, al miglioramento della qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione.

2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni dominanti nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti al comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito il parere della competente commissione consiliare, da adottarsi ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, sulla base dei seguenti principi generali:

- a) agevolare in via prioritaria il passaggio dall'analogico al digitale, la convergenza tecnologica, la fruibilità in logica multicanale dei prodotti editoriali;
- b) favorire i progetti volti all'aumento di occupazione giovanile e femminile, le iniziative volte a dare una dimensione europea alle notizie e ai servizi giornalistici locali, la progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non vedenti e non udenti;
- c) sostenere le tendenze all'affermarsi di sistemi di trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per la loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimità, specie nel campo dell'uso dei servizi sociali, della sanità e della comunicazione d'emergenza;
- d) incoraggiare, nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, la diffusione di modalità ispirate ai principi di condivisione di contenuti culturali e della conoscenza;
- e) favorire le forme di aggregazione editoriale attraverso accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per mettere le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa in onda, strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati per conto proprio e per conto terzi, strutture redazionali e modalità di produzione e diffusione di contenuti;
- f) sostenere la costruzione di reti di eminenti su base regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi di impatto particolare e che richiedono una diffusione capillare di segnali e messaggi sul territorio, sia a fini di promozione di manifestazioni di grande rilievo, che di prevenzione e difesa sociale;
- g) sostenere la diffusione di nuovi sistemi di ricezione digitale e tipi avanzati di decoder, incentivandone l'uso da parte del pubblico;
- h) promuovere i prodotti editoriali di qualità sui periodici locali d'informazione, sulle emittenti radiotelevisive piemontesi e sulle testate on line;

i) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano copertura nazionale, regionale, o almeno interprovinciale, per garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line;

l) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati di notiziario e programmi di comunicazione di prossimità di interesse regionale, favorendone la fruizione in modalità multicanale;

m) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali che consentano l'archiviazione, indicizzazione e condivisione dei contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione culturale e di mercato;

n) favorire la produzione e la diffusione di notiziari radiotelevisivi su base locale;

o) favorire e sostenere la produzione di programmi specificamente dedicati ai minori e al pubblico giovanile, ivi compresi prodotti di informazione locale.

#### Art. 5.

##### Beneficiari

1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 4, le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e formati giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana.

2. Si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno due province.

3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia;
- b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti;
- c) non aver carattere di televendita, né superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva;
- d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale;
- e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private;
- f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale;
- g) avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all'ordine dei giornalisti in qualità di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purché indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet.

4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.



## Art. 6.

*Strumenti di intervento*

1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) convenzioni e contratti con le società di telecomunicazione e con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione;

b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi;

c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria;

d) messa a disposizione di piattaforme idonee;

e) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento;

f) iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati al miglioramento degli standard di qualità e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione;

g) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato.

## Art. 7.

*Ricerche e formazione*

1. La Regione sostiene e promuove studi e ricerche che permettano la conoscenza ed il costante aggiornamento di dati relativi alle innovazioni tecnologiche, all'interconnessione crescente dei sistemi di comunicazione e ai flussi di informazioni e notizie in entrata e uscita che li caratterizzano, al fine di poter disporre di strumenti flessibili d'investimento e di intervento, per le finalità indicate all'art. 1.

2. La Regione promuove la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, anche telematici, rivolti al personale di enti pubblici e privati operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione.

3. La Regione, in accordo con gli enti locali operanti sul proprio territorio e con i soggetti indicati all'art. 3, sostiene e promuove azioni di formazione e qualificazione professionale nel settore dell'informazione e della comunicazione, rivolte in particolare ai giovani, alle donne e alle categorie sociali in condizioni di minoranza o disagio.

## Art. 8.

*Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo*

1. La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, provvede a stipulare con la società concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, i contratti di servizio pubblico previsti dall'art. 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione).

2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima.

## Capo IV

## INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

## Art. 9.

*Attività di comunicazione istituzionale*

1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di:

a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici;

b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettività regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all'estero;

c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale.

2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attività di informazione e comunicazione al fine di:

a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini;

b) informare i cittadini sulle opportunità e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo;

c) programmare la distribuzione di pubblicità istituzionale;

d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonché con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunità piemontesi residenti all'estero;

e) gestire le relazioni con i media;

f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattività con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio;

g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilità e disagio;

h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica;

i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l'Università, oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa Subalpina, per quanto attiene le attività formative rivolte ai giornalisti.

## Art. 10.

*Attività di informazione e promozione del territorio*

1. La Giunta regionale sviluppa forme di marketing pubblico territoriale e di informazione dei grandi eventi, che contribuiscano alla conoscenza del Piemonte e ad affermarne l'immagine a livello nazionale e internazionale.



## Art. 11.

*Organizzazione delle attività di informazione e comunicazione istituzionale*

1. La Regione articola la propria attività di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite Direzioni competenti costituite, rispettivamente, presso la Giunta e il Consiglio regionale.

2. In conformità con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attività di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalità in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle Direzioni di cui al comma 1.

3. È demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo quanto previsto dalla legge n. 150/2000.

4. Per la composizione degli uffici stampa previsti all'art. 9 della legge n. 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria.

5. In conformità con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, è demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilità del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all'ordine dei giornalisti e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.

*Capo V*

## INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DEI VERTICI ISTITUZIONALI

## Art. 12.

*Portavoce*

1. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale hanno la facoltà, rispettivamente, di avvalersi, per l'intera durata del proprio mandato, del portavoce di cui all'art. 7 della legge n. 150/2000, anche esterno all'amministrazione, con compiti di collaborazione diretta e supporto all'attività di comunicazione politica.

2. Ai portavoce competono i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e con i soggetti politici ed economici.

3. I portavoce sono scelti in base ad un rapporto fiduciario e non possono, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato è rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. Il trattamento economico lordo non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali.

5. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.

*Capo VI*

## NORME FINALI E FINANZIARIE

## Art. 13.

*Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato.

## Art. 14.

*Piano degli interventi*

1. La Giunta regionale predispose, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attività di cui all'art. 9, fatta salva la necessità di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute.

## Art. 15.

*Monitoraggio*

1. La Giunta regionale presenta a cadenza biennale, alla competente commissione consiliare, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

## Art. 16.

*Abrogazioni*

1. È abrogata la legge regionale 30 luglio 1990, n. 52 (Interventi per l'informazione locale) a decorrere dall'adozione dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge.

## Art. 17.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009, è previsto uno stanziamento pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB06001 alla copertura del quale si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB DB06021.

2. Per il biennio 2010-2011 alla spesa in conto capitale, stimata in un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, iscritta nell'ambito dell'UPB DB 16042 del bilancio pluriennale 2009-2011 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).



## Art. 18.

*Norma transitoria*

1. I fondi per l'anno 2009 della spesa corrente e 2010 delle spese di investimento sono prioritariamente destinati a facilitare la transizione al digitale terrestre da parte delle emittenti regionali, così come definite all'art. 5, e per garantire, anche da parte delle comunità montane, il servizio nelle aree marginali, adottando idonee modalità.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 26 ottobre 2009

BRESSO

09R0847

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2009, n. 26.

**Disposizioni per la promozione e la diffusione del commercio equo e solidale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 44 del 5 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Piemonte, in coerenza con i principi ed i dettati dell'Unione europea, nel rispetto della legislazione nazionale e dell'art. 5 dello Statuto, agevola le relazioni commerciali fra produttori del Sud del mondo e consumatori piemontesi, al fine di restituire dignità ai produttori sostenendone la crescita economica e sociale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione valorizza il ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni del commercio equo e solidale operanti nel territorio regionale che, col sostegno dei consumatori, contribuiscono ad uno sviluppo sociale, economico e ambientale eticamente sostenibile, offrendo migliori condizioni commerciali ai produttori e salvaguardando i diritti dei lavoratori.

3. La Regione promuove le condizioni affinché con una maggiore conoscenza e diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale si affermi un modello di consumo socialmente responsabile.

Art. 2.

*Definizione di commercio equo e solidale*

1. Per commercio equo e solidale si intende un partenariato commerciale con produttori di beni e servizi di aree economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo che prevede:

a) il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che gli garantisca un livello di vita adeguato e dignitoso;

b) l'anticipazione al produttore, qualora richiesta, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

c) la tutela dei diritti dei lavoratori nelle condizioni di lavoro con riferimento alla salute, alla sicurezza ed alla retribuzione, senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

d) un rapporto continuativo fra produttore ed acquirente, garantito da accordi di lunga durata, che prevede a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento della qualità dei prodotti, dei processi produttivi e delle condizioni di vita della comunità locale;

e) il progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;

f) la trasparenza della filiera, anche nei confronti dei terzi.

Art. 3.

*Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale e istituzione dell'elenco regionale*

1. È istituito, presso l'assessorato regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, di seguito denominato elenco regionale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale i soggetti che, organizzati in forma collettiva, democratica e senza scopo di lucro, operano stabilmente nel territorio regionale svolgendo attività prevalente di commercializzazione, importazione e trasformazione dei prodotti del commercio equo e solidale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

4. I requisiti delle organizzazioni del commercio equo e solidale, le modalità di iscrizione nell'elenco regionale ed il funzionamento dello stesso sono stabiliti con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 7.

5. Fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'art. 7, comma 1, ai fini dell'attuazione degli artt. 4 e 5, l'iscrizione al Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIO-CES) o l'accreditamento presso la Federazione mondiale del World fair trade organization (IFAT/WFTO) è titolo per l'iscrizione nell'elenco regionale.

Art. 4.

*Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale*

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono:

a) quelli che, acquisiti in forza del partenariato di cui all'art. 2, sono distribuiti, importati o trasformati da organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell'elenco regionale o nel RIOCES;

b) quelli garantiti dalla certificazione di prodotto, mediante l'attribuzione del marchio rilasciata dalla Fair Trade Labelling Organization (FLO), attraverso i suoi affiliati nazionali.


Art. 5.

*Tipologie di intervento per la diffusione del commercio equo e solidale*

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e nell'ambito delle proprie competenze:

a) promuove iniziative culturali e divulgative nonché azioni di sensibilizzazione mirate a diffondere il commercio equo e solidale anche sostenendo forme di coordinamento fra gli enti locali che si impegnano ad operare investimenti annuali di risorse a tale scopo finalizzati;

b) promuove e sostiene iniziative nel settore della cooperazione internazionale nell'ambito degli interventi attuati ai sensi delle leggi regionali 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e 18 novembre 1994, n. 50 (Iniziativa per l'attuazione di



accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri. Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia);

c) concede agli enti e alle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale contributi finalizzati alla ristrutturazione della sede e all'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 7, comma 2;

d) favorisce la costituzione, da parte di Finpiemonte S.p.A. o di sue società controllate ovvero da parte di banche che perseguono una finanza etica e di solidarietà, di fondi di garanzia per linee di credito a favore di progetti avviati dalle organizzazioni iscritte nell'elenco regionale e non rientranti fra quelli di cui alla lettera b);

e) promuove la valorizzazione sul mercato dei prodotti del commercio equo e solidale;

f) promuove presso le proprie strutture e presso le altre amministrazioni pubbliche l'utilizzo, insieme ai prodotti del territorio ed a quelli biologici, dei prodotti del commercio equo e solidale nelle mense scolastiche, nella ristorazione collettiva, nei centri automatici di distribuzione e nei bar interni, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi.

#### Art. 6.

##### *Giornata regionale del commercio equo e solidale*

1. La Regione, al fine di favorire la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, promuove, in collaborazione con i soggetti iscritti nell'elenco regionale, la giornata del commercio equo e solidale quale occasione di incontro fra i consumatori piemontesi e le culture del Sud del mondo interessate dall'evento.

#### Art. 7.

##### *Provvedimenti attuativi*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i requisiti, le modalità di iscrizione e di funzionamento dell'elenco regionale.

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria annuale, la Giunta regionale adotta il programma degli interventi da finanziare, specificando le modalità di attuazione degli stessi, il relativo riparto dei fondi, i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

3. Le modalità per la realizzazione del fondo di garanzia di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) e l'eventuale reperimento delle risorse necessarie per finanziarlo costituiscono oggetto di disciplina negoziale definita con deliberazione della Giunta regionale.

#### Art. 8.

##### *Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato*

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato.

#### Art. 9.

##### *Relazione al Consiglio regionale*

1. Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull'entità dei contributi erogati annualmente, sulle caratteristiche dei progetti finanziati e sul loro esito realizzativo.

#### Art. 10.

##### *Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge, per il biennio 2010-2011, alla spesa complessiva annua pari a 300.000,00 euro, in termini di competenza, suddivisa in 250.000 euro per gli oneri di parte corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17031 e in 50.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito dell'UPB DB 17032 del bilancio pluriennale 2009-2011 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 28 ottobre 2009

BRESSO

09R0848

LEGGE REGIONALE 4 novembre 2009, n. 27.

### **Disciplina del rapporto persone-cani per la prevenzione della salute pubblica e del benessere animale.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 12 novembre 2009)*

#### ILCONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Piemonte, nell'ambito dei principi ed indirizzi della normativa nazionale, promuove la tutela e la presenza nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente e riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

2. La Regione individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

3. La presente legge disciplina la corretta convivenza tra le persone e i cani ai fini della salute pubblica, del benessere animale e della tutela dell'incolumità delle persone.

#### Art. 2.

##### *Definizioni*

1. Si definisce «cane ad aggressività non controllata» il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale.



2. Si definisce «detentore» il proprietario del cane o chi abbia accettato di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere.

3. Si definisce «addestratore cinofilo», ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato:

a) ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualità naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilità;

b) ad impartire insegnamenti aventi la finalità di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza;

c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilità, equilibrio e docilità dei cani medesimi.

4. Si definisce «valutatore cinofilo», ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani.

#### Art. 3.

##### *Divieti*

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare:

a) la recisione delle corde vocali;

b) il taglio delle orecchie;

c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale.

2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprietà, fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali.

3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione è inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli.

4. È vietata altresì:

a) la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprietà in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

b) la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1;

c) l'esposizione di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

5. I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.

#### Art. 4.

##### *Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute il Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressività canina, composto da:

a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) due medici veterinari comportamentalisti di cui uno designato dagli ordini provinciali e uno in rappresentanza dei servizi veterinari delle ASL;

c) due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del Piemonte;

d) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della tutela degli animali maggiormente rappresentativi in ambito regionale.

2. Le aziende sanitarie inviano al Comitato, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno è altresì trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il Comitato elabora i dati ricevuti e, entro il primo trimestre dell'anno successivo, invia alle aziende sanitarie e agli altri enti competenti in materia una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate nonché ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.

#### Art. 5.

##### *Obblighi per i detentori di cani ad aggressività non controllata*

1. Il detentore di cani ad aggressività non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 nonché a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio.

2. I cani ad aggressività non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosità del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento.

3. I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressività non controllata con rilascio di specifica attestazione.


4. Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, è rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani.

5. Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori debbono avvalersi di una équipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo.

6. Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani ad aggressività non controllata ha i seguenti obblighi:

a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico;

b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni a terzi causati dal proprio cane.



7. Il detentore dei cani ad aggressività non controllata ha facoltà di rinunciare all'animale, ma è obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento.

8. Qualora il detentore dei cani ad aggressività non controllata non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacità di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilità.

9. Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso.

10. È vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressività non controllata ai seguenti soggetti:

a) ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del codice penale;

b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.

#### Art. 6.

##### *Promozione della diffusione di una corretta relazione uomo-animale*

1. Il Comitato di cui all'articolo 4 promuove nelle scuole di ogni ordine e grado progetti didattici che favoriscano l'instaurarsi di una corretta relazione uomo-animale, svolti da veterinari o addestratori dell'ENCI e da altre figure professionali qualificate.

2. Il Comitato promuove, in collaborazione con le ASL attraverso i rispettivi servizi veterinari, l'ENCI e gli altri soggetti competenti in materia, l'attivazione di corsi di formazione per il controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico per cani, rivolti a tutti i soggetti interessati a qualunque titolo alla detenzione di cani, nonché campagne di informazione mirate ad accrescere l'educazione civica ed il senso di responsabilizzazione nei confronti degli animali da compagnia.

3. Le ASL incentivano la formazione specialistica in materia di etologia e scienza del comportamento canino dei veterinari pubblici.

4. La Regione si impegna a promuovere la stipulazione di convenzioni o altre forme di agevolazioni, anche assicurative, per facilitare l'accesso ad esercizi, locali e spazi pubblici dei cani che hanno conseguito l'attestato di cui all'articolo 5, comma 4, in deroga ad eventuali limitazioni poste per il controllo della sicurezza.

#### Art. 7.

##### *Vigilanza e informazione*

1. I servizi veterinari delle ASL concorrono con le altre autorità pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.

2. La Regione in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali e gli ordini provinciali veterinari, promuove e attua programmi di informazione e di cultura volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge.

#### Art. 8.

##### *Sanzioni*

1. Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro.

2. I trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro.

3. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'art. 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro.

4. La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi.

5. Le violazioni di cui al comma 3, compiute nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni.

6. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne è stato oggetto.

7. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido.

8. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.

#### Art. 9.

##### *Disposizioni attuative*

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, emana le disposizioni attuative della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della stessa.

#### Art. 10.

##### *Spazi recintati destinati alle deiezioni*

1. La Regione Piemonte, ai fini dell'articolo 1 della presente legge, effettua un monitoraggio degli spazi recintati di libero accesso all'interno di giardini e parchi pubblici destinati alle deiezioni e all'espletamento delle funzioni corporali dei cani ed agisce perché aumentino sensibilmente le aree destinate a tali scopi con la massima omogeneità territoriale.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni finali*

1. Per l'attuazione della presente legge nel biennio 2010-2011 alla spesa complessiva di 100.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento è iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 3 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.



## Art. 12.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 novembre 2009

BRESSO

09R0857

## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 2009, n. 14.

**Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - Primo provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 4 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*(Omissis).*

09R0728

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 15.

**Disciplina dei rapporti tra la Regione e le università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca.**

*(Pubblicata nel 1° Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009)*

## Art. 1.

*Finalità e ambito di applicazione*

1. Nel rispetto dei principi costituzionali della dignità della persona, della tutela della salute, della autonomia delle istituzioni universitarie e dei principi generali stabiliti nello Statuto, la Regione disciplina i rapporti con le università della Lombardia in relazione alle attività delle facoltà di medicina e chirurgia, al fine di:

- a) favorire l'attuazione del piano socio-sanitario regionale;
- b) garantire l'inscindibilità delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca;

c) garantire l'apporto delle università alla programmazione sanitaria regionale;

d) agevolare l'integrazione sociosanitaria attraverso il contributo, ciascuno secondo le proprie peculiarità, di enti pubblici, non profit e soggetti privati;

e) riaffermare il ruolo di rilievo delle università della Lombardia nello sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione, per il conseguimento degli obiettivi di sistema, stimolando la collaborazione ed il dialogo con i centri di ricerca e le comunità tecnico-scientifiche e professionali regionali, nazionali ed extranazionali.

## Art. 2.

*Principi del sistema lombardo*

1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni legislative, di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di organizzazione del sistema sanitario e sociosanitario regionale, ne individua gli elementi peculiari:

a) nell'implementazione del modello sanitario lombardo, con i principi relativi alla centralità della persona, alla libertà di scelta e, di conseguenza, alla organizzazione dei servizi;

b) nell'implementazione della rete regionale integrata dell'assistenza, della formazione e della ricerca, anche con l'identificazione di figure professionali e specialisti in base al fabbisogno, tenendo conto della pianificazione regionale e delle segnalazioni delle università;

c) nel riconoscimento del ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, tenuto conto dei particolari livelli di produzione scientifica e di qualità assistenziale e didattica;

d) nella valorizzazione delle attività di ricerca e di assistenza ai fini formativi e scientifici.

2. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stipula con le università un protocollo generale d'intesa, finalizzato a disciplinare il rapporto tra le facoltà di medicina e chirurgia e i soggetti pubblici e privati accreditati a contratto nel territorio regionale.

## Art. 3.

*Relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca*

1. La Regione riconosce il legame esistente tra assistenza, didattica e ricerca nelle facoltà di medicina e chirurgia.

2. Per assicurare la completa integrazione tra l'attività assistenziale, di didattica e di ricerca delle facoltà di medicina e chirurgia, la Regione e le università definiscono e implementano la rete regionale dell'assistenza, della formazione e della ricerca, articolata in tipologie di strutture, queste ultime integrate secondo criteri di organizzazione e funzionamento, definiti mediante il protocollo di cui all'art. 2, comma 2, coinvolgendo oltre alla facoltà di medicina e chirurgia altre competenze interdisciplinari, con particolare riferimento a quelle tecnologiche.

3. La Regione e le università, con modalità e procedure definite d'intesa, verificano periodicamente, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

4. Della rete di cui al comma 2 fanno parte:

a) i poli universitari, costituiti dall'insieme delle strutture sanitarie pubbliche e private, accreditate a contratto, con le quali le università stipulano le convenzioni per l'attivazione integrale dei singoli corsi di studio. Tale relazione consente alle facoltà di medicina e chirurgia di rapportarsi con la rete delle strutture sanitarie ubicate sul territorio, concorrendo al conseguimento degli obiettivi di queste ultime e creando



un legame articolato su aree geografiche e di competenza assistenziale e didattica;

b) gli ospedali e le strutture territoriali collegate, non compresi nei poli universitari, ma coinvolti nella rete della formazione e della ricerca sulla base della collocazione territoriale, della specificità, della qualità, delle reali capacità di partecipazione e contribuzione agli obiettivi.

5. I poli universitari, gli ospedali e le strutture territoriali collegate sono individuati con provvedimento della Giunta regionale d'intesa con le università ed è identificata per ciascun polo universitario la struttura sanitaria principale, intesa come la struttura sulla quale insistono i corsi e le attività della facoltà di medicina e chirurgia in misura prevalente rispetto alle altre.

6. Nel rispetto dell'autonomia universitaria, le facoltà di medicina e chirurgia nella formazione didattica di base e specialistica privilegiano le unità operative delle aziende sedi dei corsi universitari.

7. Gli specialisti ospedalieri concorrono alla formazione didattica di base e specialistica.

8. I corsi di laurea in scienze infermieristiche e loro specializzazioni e delle altre professioni sanitarie e loro specializzazioni, attivati da università con sede in Lombardia, a seguito di convenzioni con la Regione, in corso nell'anno accademico 2008-2009, sono disciplinati ai sensi dell'art. 1, comma 1, e possono essere rinnovati secondo i principi di cui all'art. 2.

#### Art. 4.

##### *Comitato di indirizzo e coordinamento*

1. È Istituito il comitato di indirizzo e coordinamento (CIC), quale strumento di partecipazione agli atti di programmazione regionale in relazione alle strutture e ai servizi sanitari coinvolti nell'ambito della formazione sanitaria universitaria.

2. Il CIC è composto dal Presidente della Regione, che lo presiede, dagli assessori e dai direttori generali competenti, dai rettori delle università e dal preside delle facoltà di medicina e chirurgia. Il protocollo di cui all'art. 2, comma 2, ne disciplina le modalità di funzionamento.

#### Art. 5.

##### *Compiti, ruoli e disciplina dei rapporti*

1. All'interno della rete regionale della assistenza, della formazione e della ricerca di cui all'art. 3 sono definiti i compiti e i ruoli dei diversi soggetti.

2. I rapporti tra Servizio sanitario regionale e università sono disciplinati dal protocollo di cui all'art. 2, comma 2, in conformità alla presente legge e nel rispetto del principio della leale cooperazione, al fine di assicurare la promozione e l'integrazione delle attività assistenziali, di formazione, di ricerca e di didattica del servizio sanitario regionale e delle università.

3. Il protocollo, in relazione alla dimensione e alle attività della struttura assistenziale rapportata al numero degli studenti in formazione presso la facoltà di medicina e chirurgia, disciplina le modalità di collaborazione tra Regione e università, sulla base dei seguenti principi:

a) definizione delle linee generali della partecipazione delle università alla programmazione sanitaria regionale e del ruolo degli attori del sistema lombardo;

b) indicazione dei parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia e degli enti di cui all'art. 3, secondo criteri di funzionalità e coerenza con le esigenze di assistenza, di didattica e di ricerca e con l'identificazione degli indicatori di risultato.

4. L'attuazione del protocollo è realizzata, sulla base di schemi concordati tra Regione ed università, mediante apposite convenzioni stipulate dalle singole università con ciascuna delle strutture sanitarie comprese nel polo universitario di pertinenza.

5. Nel protocollo la Regione e le università individuano congiuntamente i parametri e le modalità per una valutazione qualitativa e quantitativa dell'attività integrata svolta dagli atenei, tenendo conto delle prestazioni fornite, dell'attività di didattica e di ricerca svolte e dei risultati conseguiti, anche attraverso il coinvolgimento del personale ospedaliero.

#### Art. 6.

##### *Organizzazione dipartimentale*

1. Ad eccezione delle sperimentazioni gestionali, gli aspetti organizzativi della presenza dell'università nelle strutture sanitarie sono concordati tra struttura sanitaria e università, privilegiando modelli organizzativi dipartimentali che sviluppano congiuntamente l'attività assistenziale, di didattica e di ricerca.

2. I direttori dei dipartimenti, scelti sentito l'organo di programmazione congiunta di cui all'art. 7, sono nominati dal direttore generale delle strutture sanitarie.

#### Art. 7.

##### *Rapporti tra università e strutture sanitarie afferenti ai poli universitari*

1. I rapporti tra università e strutture sanitarie afferenti ai poli universitari sono improntati al principio di leale collaborazione e disciplinati da convenzioni, i cui contenuti devono essere coerenti con gli schemi di cui all'art. 5, comma 4.

2. Il direttore generale della struttura sanitaria principale è nominato dalla Giunta regionale secondo le procedure di cui all'art. 7, comma 3, della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali).

3. Al fine di garantire l'integrazione delle attività istituzionali di assistenza, didattica e ricerca e l'ottimizzazione delle risorse, l'università e la struttura sanitaria principale di cui all'art. 3, nel rispetto delle reciproche finalità istituzionali ed autonomie, si impegnano a individuare modalità di programmazione congiunta delle proprie attività, definendo congiuntamente le rispettive responsabilità di processo. Tali modalità sono definite da un apposito organismo paritetico, denominato organo di programmazione congiunta (OPC), composto dal rettore, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia, dal direttore amministrativo dell'università, dal direttore generale, dal direttore sanitario e dal direttore amministrativo dell'azienda sanitaria principale. L'OPC esprime pareri sugli assetti organizzativi.

#### Art. 8.

##### *Finanziamento del sistema*

1. Il sistema regionale di finanziamento dei poli universitari e degli ospedali tiene conto della specifica missione di tali strutture. La determinazione delle risorse avviene annualmente con deliberazione della Giunta regionale in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale. La Regione istituisce, con il contributo delle direzioni generali coinvolte nelle attività di ricerca e formazione, un fondo speciale per le attività didattiche e di ricerca, finalizzato allo sviluppo e all'attuazione della programmazione regionale.



2. Al sostegno delle attività svolte dalle strutture sanitarie convenzionate concorrono risorse messe a disposizione sia dalle università sia dal fondo sanitario regionale.

3. Le università e la Regione concordano le modalità di rilevazione dei dati contabili ed extra-contabili necessari alla determinazione dei costi dei servizi e delle attività, quantificando i reciproci apporti.

#### Art. 9.

##### *Rapporti economici e funzioni del personale universitario ed ospedaliero*

1. In coerenza con il proprio stato giuridico, i professori e i ricercatori universitari convenzionati con le strutture sanitarie della Lombardia esercitano funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca. L'impegno orario del personale universitario convenzionato, onnicomprensivo delle tre funzioni evidenziate, è pari a quello del corrispondente personale ospedaliero. La presenza nelle strutture aziendali è comunque rilevata secondo modalità oggettive e deve essere pari almeno al 50 per cento dell'orario complessivo.

2. Per remunerare il contributo offerto alle finalità del Servizio sanitario regionale, ai professori e ai ricercatori universitari, nonché alle figure equiparate, compete, oltre alla retribuzione corrisposta dall'università, un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, pari all'intera retribuzione di posizione conseguente alla graduazione delle funzioni dirigenziali, prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza della sanità pubblica, nonché un'indennità pari alla eventuale differenza negativa tra i trattamenti economici di base previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. È altresì riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica.

4. L'indennità di esclusività è riconosciuta per intero a coloro che abbiano optato per l'attività professionale intramoenia.

5. In sede di prima applicazione della presente legge sono fatti salvi i trattamenti di maggior favore attualmente corrisposti al personale universitario tramite un assegno *ad personam* riassorbibile.

6. Le funzioni di tutor possono essere attribuite anche a personale ospedaliero in possesso di idonei requisiti di professionalità.

7. Le aziende, nella definizione degli assetti organizzativi e delle posizioni dirigenziali, determinano le quote di risorse da destinare al personale universitario nel pieno rispetto dei vincoli economici complessivi del sistema sanitario lombardo.

#### Art. 10.

##### *Clausola valutativa*

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nell'integrazione delle attività di assistenza, formazione e ricerca, tra strutture universitarie e sanitarie.

2. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisce risposte documentate al seguenti quesiti:

a) come risulta composta la rete regionale della assistenza, formazione e ricerca, in termini di numero e tipologia degli enti di cui all'art. 3;

b) quali sono le attività individuate nei protocolli e nelle convenzioni stipulati;

c) in quale entità il personale universitario ha concorso alle attività di assistenza;

d) quali sono gli esiti della verifica degli obiettivi programmati prevista all'art. 3, comma 3, e della valutazione qualitativa e quantitativa prevista all'art. 5, comma 5;

e) quali sono le attività svolte dal CIC e qual'è l'apporto delle università alla programmazione regionale in relazione alle strutture e ai servizi sanitari coinvolti nell'ambito della formazione sanitaria universitaria;

f) come si è svolto il processo di istituzione degli OPC e quali sono le modalità del loro funzionamento.

3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'art. 8, commi 2 e 3 e all'art. 9, si fa fronte con le risorse previste annualmente alla U.P.B. 5.1.0.2.256 «Mantenimento dei livelli essenziali di assistenza».

2. All'autorizzazione delle spese relative al fondo speciale per le attività didattiche previsto dall'art. 8, comma 1, si provvede con successivo provvedimento di legge.

Milano, 6 agosto 2009

FORMIGONI

09R0729

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 16.

**Integrazione all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano).**

*(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Integrazione all'art. 3 della legge regionale n. 21/2000 in materia di orari di apertura e turni di servizio delle farmacie*

1. All'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2000, n. 21 (Riordino della normativa sugli orari di apertura e sui turni di servizio delle farmacie della Regione Lombardia e trasferimento alle aziende sanitarie locali



delle competenze amministrative in materia di commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano) è apportata la seguente integrazione:

a) dopo il comma 3 dell'articolo 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il direttore generale dell'ASL, in presenza di forti flussi turistici e su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare la ripartizione in sette giorni dell'orario di apertura settimanale di cui al comma 3.»

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 agosto 2009

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. V111/876 del 30 luglio 2009.

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate.

NUOVO TESTO DELL'ART. 3 DELLA L.R. 3 APRILE 2000, N. 21 «RIORDINO DELLA NORMATIVA SUGLI ORARI DI APERTURA E SUI TURNI DI SERVIZIO DELLE FARMACIE DELLA REGIONE LOMBARDIA E TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI AD USO UMANO».

Art. 3.

*Orario settimanale di apertura delle farmacie*

1. L'orario ordinario di apertura è stabilito in quaranta ore settimanali equamente distribuite su cinque giorni. Per orario diurno s'intende quello compreso dalle ore 8 alle ore 20 e per orario notturno quello dalle ore 20 alle ore 8 del giorno successivo.

2. L'orario di apertura può essere esteso fino a quarantotto ore settimanali, ripartito in un contesto minimo di cinque giorni e massimo di sei giorni, per le farmacie che ne facciano annualmente domanda.

3. Il direttore generale dell'ASL, secondo una programmazione provinciale, su richiesta della farmacia interessata e sentiti l'Ordine provinciale dei farmacisti, i sindaci, l'Associazione provinciale titolari di farmacia aderenti a Federfarma, Confservizi Lombardia, ove esistono farmacie comunali, e le organizzazioni sindacali di categoria, può autorizzare aperture diverse nell'arco dell'anno fino ad un massimo di cinquantaquattro ore settimanali suddivise in sei giorni, in funzione di necessità stagionali in località climatiche o di maggiori presenze di persone a scopo turistico, nelle zone di villeggiatura come definite dalla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) e dalla deliberazione della Giunta regionale 30 gennaio 2008, n. 6532 (Individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica (art. 3, comma 2, legge regionale n. 15/2007), nonché di attività lavorative nelle aree urbane e periurbane della città di Milano.

3-bis. Il direttore generale dell'ASL, in presenza di forti flussi turistici e su richiesta della farmacia interessata, può autorizzare la ripartizione in sette giorni dell'orario di apertura settimanale di cui al comma 3.

4. Il direttore generale dell'ASL, su richiesta della farmacia interessata e sentiti i soggetti di cui al comma 3, può altresì autorizzare maggiori aperture fino ad un massimo di cinque giornate nell'arco dell'anno, in occasione di festività o eventi locali.

5. Presso i terminal di aeroporti nazionali e internazionali e stazioni ferroviarie capolinea di traffico internazionale, ove sia presente una farmacia, ne è consentita, su richiesta, l'apertura continuativa. Qualora non fosse presente alcuna farmacia all'interno degli aeroporti internazionali ne è prevista l'apertura in deroga alla pianta organica.

6. Le farmacie che non hanno ingresso diretto sulla pubblica via o piazza, presenti presso i centri commerciali possono, su richiesta, osservare orari di apertura conformi a quelli della struttura commerciale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'osservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

7. Nel caso in cui il titolare di farmacia rurale o unica gestisca un dispensario, può essere autorizzata una riduzione dell'orario di apertura della farmacia principale in misura non superiore a due ore giornaliere.

09R0730

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 17.

**Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Carugo e Brenna, in provincia Como.**

(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità*

1. È distaccata dal comune di Carugo, in provincia di Como, ed aggregata al comune di Brenna, in provincia di Como, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

2. È distaccata dal comune di Brenna, in provincia di Como, ed aggregata al comune di Carugo, in provincia di Como, la porzione di territorio secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione illustrativa allegate alla presente legge.

Art. 2.

*Rapporti patrimoniali ed economico-finanziari*

1. I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'art. 1 sono regolati dalla Provincia di Como, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3.


*Strumenti urbanistici*

1. I comuni di Carugo e Brenna provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4.

*Rimborso spese*

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Como in attuazione delle funzioni di cui all'art. 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).



## Art. 5.

*Norma finanziaria*

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2009.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 agosto 2009

FORMIGONI

09R0731

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato).**

(Pubblicata nel 1. S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

## Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 31/1997 in materia di riordino del servizio sanitario regionale*

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3-*quater* dell'art. 7, le parole: «l'adempimento di cui al comma 4 del citato art. 3-*bis* è compiuto entro dieci mesi dalla nomina e» sono soppresse;

b) il comma 3-*quinquies* dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«3-*quinquies*. Per la nomina a direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico trasformati in fondazioni è richiesta, oltre ai requisiti di cui all'art. 3-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, l'iscrizione nell'elenco degli idonei. Per l'inserimento in tale elenco è necessario il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui al decreto del Ministro della sanità 1° agosto 2000 (Disciplina dei corsi di formazione dei direttori generali delle aziende sanitarie) o l'attestato di formazione manageriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale) in corso di validità.»;

c) dopo il comma 4-*ter* dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«4-*quater*. Entro novanta giorni dalla nomina del nuovo direttore generale o del commissario straordinario si provvede alla verifica straordinaria di cassa e dei valori custoditi in tesoreria nonché delle poste patrimoniali. Alle operazioni di verifica partecipano il direttore generale cessato dall'incarico, il nuovo direttore generale o il commissario straordinario, il tesoriere e il collegio sindacale, che redige apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla verifica stessa.»;

d) al secondo periodo del comma 14 dell'art. 8, le parole: «Il responsabile del dipartimento indirizza e sovrintende alla erogazione delle attività» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore del dipartimento ne gestisce l'attività»;

e) al primo periodo del comma 2 dell'art. 10, le parole: «Per la gestione» sono sostituite dalle seguenti: «Per la direzione e il coordinamento»;

f) al secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché il certificato o l'attestato di cui all'art. 7, comma 3-*quinquies*, in corso di validità.»;

g) al comma 5 dell'art. 10, le parole: «del quale il direttore sociale assume la responsabilità» sono sostituite dalle seguenti: «il cui direttore risponde al direttore sociale»;

h) dopo il comma 15 dell'art. 13 è inserito il seguente:

«15-*bis*. Agli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera) di proprietà e gestiti da istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, esistenti alla data del 30 giugno 2008, la Giunta regionale può riconoscere, in base all'art. 8-*quinquies*, comma 2-*quater*, del decreto legislativo n. 502/1992, la funzione di integrazione dei servizi sanitari territoriali sulla base di progetti approvati dalla Regione e attuati. La Giunta regionale, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di sistema regionale, determina il relativo finanziamento annuale in sede di definizione degli indirizzi di gestione del servizio sociosanitario regionale.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) ed f) si applicano a decorrere dal termine della prima edizione del corso regionale di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria iniziato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le iscrizioni nell'elenco degli idonei già avvenute alla stessa data.

## Art. 2.


*Modifica alla legge regionale n. 38/2008 in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale*

1. L'art. 4 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 38 (Disposizioni in materia sanitaria, sociosanitaria e sociale - Collegato) è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (Istituzione dei registri regionali di patologia e di mortalità).

1. Nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono istituiti i seguenti registri di patologia:

- a) registro tumori;
- b) registro malattie rare;
- c) registro dialisi e trapianto;
- d) registro stroke;
- e) registro infarto miocardico acuto;
- f) registro mortalità - raccolta dati a fini statistici;
- g) registro dei referti di anatomia patologica;
- h) registro delle malattie neurologiche degenerative;
- i) registro asbestosi e mesoteliomi asbesto-correlati;
- j) registro effetti indesiderati dovuti all'uso dei cosmetici;
- k) registro referti oncologici e oncoematologici;



- l) registro epinetwork;
- m) registro rete udito;
- n) registro sindrome della morte improvvisa infantile.

2. I registri di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e sanitari riferiti allo stato di salute attuale e pregresso delle persone affette dalle relative malattie e dei loro familiari, per finalità di studio e di ricerca.

3. Con regolamento regionale, adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 20 e dell'art. 154, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 196/2003, sono individuati i tipi di dati sensibili, le operazioni eseguibili, le specifiche finalità perseguite da ciascuno dei registri di cui al comma 1 e i soggetti che possono avere accesso ai registri.».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 6 agosto 2009

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/878 del 30 luglio 2009.

**09R0732**

LEGGE REGIONALE 6 agosto 2009, n. 19.

**Approvazione del piano di cattura dei richiami vivi per la stagione venatoria 2009/2010 ai sensi della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura dei richiami vivi).**

*(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'11 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Piano di cattura dei richiami vivi*

1. Per la stagione venatoria 2009/2010 è approvato il piano di cattura dei richiami vivi così come riportato nell'allegato A.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 6 agosto 2009

FORMIGONI

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/881 del 31 luglio 2009).

*(Omissis).*

**09R0733**

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2009, n. 20.

**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2008.**

*(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 17 agosto 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*(Omissis).*

**09R0734**

LEGGE REGIONALE 16 settembre 2009, n. 21.

**Stagione venatoria 2009-2010: disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione dell'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Modifica di leggi regionali.**

*(Pubblicata nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 18 settembre 2009)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 24/2008*

1. All'art. 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 (Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica dell'articolo le parole «stagione venatoria, 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «stagione venatoria 2009-2010»;



b) al comma 1 le parole «stagione venatoria 2008-2009» sono sostituite dalle seguenti «stagione venatoria 2009-2010»;

c) al comma 1 la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Arco temporale	Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
FRINGUELLO ( <i>Fringilla coelebs</i> )	15	40	dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre	497.350
PEPPOLA ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	5	10	dal 1° ottobre al 31 dicembre	94.600
PISPOLA ( <i>Anthus pratensis</i> )	5	10	dal 1° ottobre al 31 dicembre	50.000
FROSONE ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	5	10	dal 1° ottobre al 31 dicembre	32.000

d) il comma 2 è abrogato.

#### Art. 2.

##### Modifiche alle leggi regionali n. 26/1993 e n. 17/2004

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 10 dopo le parole «la consulta di cui all'art. 3, istituisce» sono inserite le seguenti «esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali»;

b) al comma 1 dell'art. 26 dopo le parole «riconosciuti a livello» è inserita la seguente «regionale»;

c) al comma 2 dell'art. 26 le parole «appartenenti alle specie cacciabili» sono sostituite dalle seguenti «senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento»;

d) al comma 8 dell'art. 27 dopo le parole «Istituto nazionale della fauna selvatica» sono inserite le seguenti «o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge»;

e) alla lettera d) del comma 4 dell'art. 30 le parole «a livello nazionale e» sono sostituite dalle seguenti «a livello nazionale o»;

f) il comma 1-bis dell'art. 35 è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio; cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.»;

g) al comma 3 dell'art. 41 le parole «Istituto nazionale della fauna selvatica; qualora l'istituto verifichi» sono sostituite dalle seguenti «Istituto nazionale della fauna selvatica o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'Istituto o l'Osservatorio verifichino»;

h) al comma 3 dell'art. 43 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «dalle province» sono sostituite dalle seguenti «dal Consiglio regionale su proposta delle province»;

2) le parole «e comunque» sono sostituite dalla seguente «esclusivamente».

2. Al comma 7 dell'art. 1 della legge, regionale 2 agosto 2004, n. 17 (Calendario venatorio regionale) le parole «vietare o» sono soppresse.

#### Art. 3.

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.


La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 16 settembre 2009

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/882 del 10 settembre 2009.



ALLEGATO

SI RIPORTANO I TESTI RISULTANTI  
DALLE MODIFICHE APPORTATE

**Nuovo testo degli artt. 10, 26, 27, 30, 35, 41 e 43 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»**

## Art. 10.

*Stazioni ornitologiche*

1. La Giunta regionale, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica, l'osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche di cui all'art. 9 e la consulta di cui all'art. 3, istituisce, esclusivamente nelle oasi di protezione o nelle aree demaniali, stazioni ornitologiche allo scopo di sviluppare le attività per predisporre lo studio della biologia degli uccelli e delle popolazioni ornitiche nei loro rapporti con l'ambiente cui sono strettamente collegate.

2. I settori e le relative attività sono i seguenti:

a) nidificazione: censimento delle popolazioni nidificanti e studi sulla loro distribuzione e consistenza numerica, sulle uova, sui nidi e sui nidiacei;

b) ecologia: studio sui rapporti fra avifauna ed ambiente, proposte ed iniziative per la salvaguardia di zone di notevole interesse ornitologico ed ambientale;

c) etologia: studio sul comportamento delle varie specie nell'ambiente in cui vivono;

d) migrazione: formazione di nuclei regionali di osservatori e segnalatori, studi qualitativi e quantitativi in materia di censimenti sulle popolazioni svernanti;

e) studi particolareggiati: sistematica, malattie, contaminazioni da metalli e da sostanze nocive, tradizioni, usi e costumi in campo ornitologico.

3. Nell'ambito di ciascuna provincia dovranno funzionare, esclusivamente per i fini scientifici previsti dal presente articolo, una stazione principale per la raccolta dei dati relativi alle migrazioni ed alcuni punti di inanellamento, indicati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica ed autorizzati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6.

3-bis. Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare associazioni, previo parere dell'INFS e dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, a realizzare impianti esclusivamente dedicati al censimento ed alla produzione di stime sulla consistenza dei flussi di fauna migratoria, favorendo altresì la formazione didattica, culturale e informativa, nonché la valorizzazione delle tradizioni locali, secondo le modalità stabilite dalle singole autorizzazioni che dovranno stabilirne la durata e le modalità di gestione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 della legge n. 157/1992.

4. Le attività di studio e ricerca sono coordinate dall'osservatorio regionale, d'intesa con l'istituto nazionale della fauna selvatica.

## Art. 26.

*Detenzione ed uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento*

1. Acquisito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono disciplinate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, muniti di anellini inamovibili rilasciati dalle province anche avvalendosi di associazioni, enti ed istituti ornitologici legalmente riconosciuti a livello regionale, nazionale e internazionale, nonché il loro uso in funzione di richiami per la caccia da appostamento.

1-bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornitologi italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde a quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse.

2. In attuazione dell'art. 5, comma 1, della legge n. 157/1992, oltre ai richiami di cattura, sono consentiti la detenzione e l'uso per l'esercizio dell'attività venatoria di richiami di allevamento senza limitazione di numero, appartenenti alle specie cacciabili, ivi compreso il colombo domestico di allevamento.

3. Con regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, è disciplinato il possesso di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'art. 7, comma 5, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), l'utilizzazione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità; per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo è consentito l'utilizzo di richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità. Tali limitazioni numeriche non riguardano la stabulazione dei richiami appartenenti a più cacciatori contemporaneamente. Per le specie di uccelli da richiamo la stabulazione, il trasporto e l'uso possono effettuarsi nella stessa gabbia tutto l'anno.

4. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dal comma 3, sono tenuti a farne denuncia alla provincia competente al fine di legittimarne il possesso entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

5. È vietato l'uso di richiami vivi di cattura che non siano identificabili mediante anello inamovibile fornito dalle province, numerato secondo le norme regionali ed apposto sul tarso di ogni singolo esemplare.

6. ....

7. La provincia vigila e controlla le attività previste del presente articolo.


## Art. 27.

*Zona Alpi e zona appenninica*

1. Il territorio della zona Alpi, individuato in base alla consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sé stante.

2. La zona Alpi comprende territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Varese, Lecco ed i relativi confini sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta delle province, sentite le comunità montane interessate e d'intesa con le altre regioni per i territori confinanti.

2-bis. Le province possono istituire all'interno dei comprensori alpini di caccia, di concerto con questi, due distinti comparti venatori, denominati l'uno zona di maggior tutela e l'altro zona minor tutela, con l'esercizio della caccia differenziato in relazione alla peculiarità degli ambienti e delle specie di fauna selvatica ivi esistenti e meritevoli di particolare tutela.



3. Il territorio appenninico della Lombardia ricompreso nell'Oltrepò Pavese è individuato come zona faunistica a sé stante anche ai fini della ricostituzione della fauna tipica e vocazionale ed è denominato zona appenninica; i confini della predetta zona sono determinati dalla Giunta regionale su proposta della Provincia di Pavia, sentita la comunità montana interessata.

4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, sono stabilite norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria nel territorio della zona Alpi e della zona appenninica, tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali.

5. Le province, di concerto con i comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, emanano specifiche disposizioni limitative per l'esercizio venatorio nel comparto di maggior tutela e, relativamente al comparto di minor tutela, possono emanare particolari disposizioni limitative per la caccia alla selvaggina stanziale e per gli appostamenti temporanei, fermo restando che, per la caccia alla selvaggina migratoria, vige il calendario venatorio regionale, con il divieto della caccia vagante oltre il 31 dicembre, fatta eccezione per la caccia al cinghiale.

6. Le province possono altresì emanare disposizioni limitative per l'esercizio della caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale nei territori collinari e montani contigui alla zona Alpi.

7. Le province, sentiti i comitati di gestione interessati, individuano per ogni comprensorio l'altitudine massima raggiungibile in esercizio o altitudine di caccia con mezzi motorizzati; di tale altitudine, che preferibilmente dovrà corrispondere a luoghi facilmente identificabili, è data comunicazione nel calendario venatorio.

8. Le province, su conforme parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica o dell'osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge, allo scopo di rapportare le popolazioni faunistiche a corrette densità agro-forestali, autorizzano nella zona Alpi, e nella zona appenninica, nel rispetto dei piani annuali di prelievo predisposti sulla base dei relativi censimenti invernali ed estivi, la caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'art. 40, comma 11, secondo il regolamento predisposto dalle province stesse ed approvato dalla Giunta regionale.

9. Le province, per una corretta gestione della tipica fauna alpina, possono istituire zone di divieto dell'attività venatoria ad eccezione della caccia in forma selettiva ed esclusiva agli ungulati.

10. Le autorizzazioni di cui al comma 8 per le aziende faunistico-venatorie interprovinciali sono disposte dalla Giunta regionale, sentite le province interessate.

11. I cacciatori che per la prima volta intendano essere ammessi alla caccia vagante nella zona Alpi e appenninica, o che vengano riammessi dopo aver subito un anno di sospensione, sono tenuti a superare un colloquio vertente su nozioni agro-faunistiche venatorie relative alle predette zone, da sostenersi presso le province territorialmente interessate avanti alla commissione di cui al successivo art. 44.

12. Non sono tenuti al colloquio di cui al comma 11 coloro che hanno esercitato la caccia in zona appenninica anteriormente alla delimitazione della stessa a norma del comma 3.

13. Nei comparti di maggior tutela, ai sensi del comma 5, al fine di ripristinare l'integrità della biocenosi animale, è consentita l'immissione di sole specie autoctone, previo parere favorevole e vincolante dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dell'osservatorio regionale.

#### Art. 30.

##### *Statuto e organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia*

1. Sono organi di ciascun ambito territoriale e comprensorio alpino di caccia:

- a) il presidente;
- b) il comitato di gestione;
- c) l'assemblea dei cacciatori iscritti;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Lo statuto degli ambiti e dei comprensori e le sue modificazioni sono approvati dall'assemblea dei cacciatori iscritti.

3. Lo statuto disciplina:

a) la durata e la composizione del comitato di gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 29, comma 1, della presente legge e dall'art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992;

b) le modalità per la elezione del presidente, del comitato di gestione e del collegio dei revisori dei conti;

c) le modalità di convocazione e di svolgimento dell'assemblea dei cacciatori iscritti;

d) le modalità di funzionamento degli organi, le rispettive competenze e responsabilità, nonché le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti.

4. I comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono, in conformità all'art. 14, comma 10, della legge n. 157/1992, così composti:

a) un rappresentante della provincia;

b) un rappresentante per ognuno dei tre comuni con maggior superficie agro-silvo-pastorale compresa nell'ambito stesso e da essi designati;

c) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, di cui uno indicato dalle associazioni cinofile nominato dall'ente nazionale per la cinofilia italiana;

d) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito e designati dai rispettivi organi provinciali;

e) quattro rappresentanti nominati dalle associazioni di protezione ambientale presenti in forma organizzata sul territorio dell'ambito.

5. I rappresentanti di cui al comma 4, lettera d) sono designati dalle rispettive organizzazioni provinciali in base al principio della rappresentatività sul territorio dell'ambito; irappresentanti devono essere iscritti tra i soci dell'ambito territoriale di caccia e sono indicati nella misura di tre dall'associazione più rappresentativa nell'ambito territoriale di caccia e tre dalle altre associazioni in base al medesimo principio.

6. Il presidente dell'ambito territoriale di caccia è eletto dai componenti il comitato di gestione tra i suoi membri.

7. I comitati di gestione dei comprensori alpini di caccia, i cui componenti sono nominati con provvedimento del presidente della provincia, sono composti da:

a) un rappresentante della provincia;

b) un rappresentante designato dalla comunità montana territorialmente interessata o dal rappresentante delle comunità montane interessate, designato d'intesa tra le stesse;

c) cinque rappresentanti designati dalle associazioni venatorie provinciali presenti in forma organizzata sul territorio del comprensorio, in proporzione ai rispettivi associati ammessi;



d) due rappresentanti designati dall'organizzazione professionale agricola maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;

e) due rappresentanti designati dall'associazione di protezione ambientale maggiormente rappresentativa sul territorio del comprensorio alpino;

f) un rappresentante designato dalle associazioni cinofile.

8. La durata in carica dei comitati corrisponde a quella effettiva del consiglio provinciale. Ogni comitato di gestione ha facoltà, di spesa nei limiti delle disponibilità di bilancio. La durata in carica dei membri di nomina amministrativa corrisponde a quella effettiva degli organi che li hanno nominati. Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli organi designanti.

9. Il presidente del comprensorio alpino di caccia è eletto direttamente dall'assemblea dei soci tra i componenti del comitato di gestione.

10. La provincia, sentito il comitato di gestione, nomina il collegio dei revisori dei conti, il cui presidente è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e gli altri due preferibilmente fra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o nel collegio dei ragionieri e periti aziendali ovvero nel registro dei revisori contabili; il collegio dei revisori dei conti rimane in carica per lo stesso periodo previsto per il comitato di gestione e può essere riconfermato.

11. Al termine dell'esercizio sociale, il comitato di gestione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che vengono approvati, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dall'assemblea dei soci e li trasmette alla provincia competente corredata della relazione tecnico-finanziaria del collegio dei revisori dei conti.

12. Il bilancio e i verbali di riunione del comitato di gestione debbono essere resi disponibili a chiunque ne faccia richiesta.

13. Qualora i rendiconti presentino dei disavanzi di gestione, o nel caso in cui i comitati non siano in grado di funzionare, ovvero commettano violazioni di legge o prevarichino le proprie competenze anche in riferimento al comma 3, il comitato di gestione viene destituito dal presidente della provincia che provvede a nominare un commissario.

14. Entro sessanta giorni dalla nomina, il commissario di cui al comma 13 riferisce al presidente della provincia per avviare le procedure per il rinnovo del comitato stesso.

15. Gli ambiti territoriali ed i comprensori alpini di caccia conformano i propri statuti ai criteri ed agli indirizzi per la redazione dello statuto adottati dalla Giunta regionale. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice civile, ove applicabili, fermo restando che è fatto divieto agli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia introdurre o attuare regolamenti in contrasto con le norme sull'attività venatoria stabilite dalla presente legge o dal calendario venatorio regionale.

16. Le province predispongono entro il 15 aprile di ogni anno un elenco contenente le sedi, gli indirizzi ed ogni altra informazione ritenuta utile, degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia e lo comunicano entro la stessa data alla regione che provvede a predisporre un elenco a livello regionale ed a fornirlo alle province ed a tutte le associazioni venatorie presenti sul territorio.

17. Le province sono tenute a verificare costantemente il rispetto delle norme della presente legge da parte dei comitati di gestione degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia ed altresì a rendere immediatamente operative le disposizioni applicative regionali. In caso di inadempienze o irregolarità nello svolgimento delle loro funzioni, agli ambiti territoriali e ai comprensori alpini di caccia le province applicano il disposto di cui al comma 13.

18. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono modificare le disposizioni di cui

all'art. 32, né apportare modifiche ai periodi, agli orari, ai modi ed ai luoghi di caccia o all'elenco delle specie cacciabili o ai limiti di carne giornaliero o stagionale definiti dalla presente legge, dal calendario venatorio regionale e dai calendari venatori integrativi provinciali.

19. In nessun caso i comitati di gestione degli ambiti territoriali o dei comprensori alpini possono disporre ai propri soci l'obbligo della rinuncia all'iscrizione ad altri ambiti territoriali o comprensori alpini ove gli stessi soci risultino già regolarmente iscritti.

#### Art. 35.

##### *Esercizio della caccia in forma esclusiva*

1. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante nella zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

c) nelle altre forme consentite dalla presente legge negli ambiti territoriali di caccia programmata.


1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b), ossia da appostamento fisso, può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l'uso del cane, da effettuarsi a partire dalla terza domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli ambiti territoriali o al comparto di minor tutela dei comprensori alpini di caccia in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c), può esercitare a partire dal primo ottobre di ogni stagione venatoria quindici giornate di caccia da appostamento fisso in tutti gli ambiti territoriali e nei comprensori alpini della Regione, previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. In entrambi i casi, la fruizione delle quindici giornate non presuppone richiesta o adempimento alcuno, se non quello di evidenziare sul tesserino venatorio, cerchiando in modo indelebile, la giornata di caccia utilizzata in difformità dall'opzione prescelta. Nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà, non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

2. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui all'art. 40, comma 13, ogni cacciatore iscritto può disporre, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia, esclusivamente nella zona di minor tutela, della provincia di residenza è di quella di ammissione, limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale, corrispondendo il contributo base di adesione di cui all'art. 32, comma 1.

2-bis. Al fine di migliorare l'attività venatoria, con riferimento alle forme di caccia esclusiva di cui al comma 1, le Province possono determinare forme di caccia di specializzazione alla selvaggina stanziale d'intesa con i comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, sentite le associazioni venatorie provinciali riconosciute.

3. L'opzione della forma di caccia, da riportarsi sul tesserino venatorio, ha validità annuale e si intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non viene presentata alla provincia richiesta di modifica. Le province, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono i dati relativi alla Giunta regionale.

4. Sulla base di motivate esigenze le province possono disporre, su richiesta dell'interessato, la variazione della forma di caccia prescelta, anche prima della scadenza triennale, per la stagione venatoria successiva alla data della richiesta.



## Art. 41.

*Controllo della fauna selvatica*

1. Il Presidente della Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato C, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche nelle zone vietate alla caccia.

3. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica o dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 9 della presente legge; qualora l'Istituto o l'Osservatorio verificano l'inefficienza dei predetti metodi, le province predispongono piani di abbattimento. I piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse che potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali, degli agenti venatori volontari provinciali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio e delle guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, nonché degli operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

4. Qualora il controllo debba, essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico-artistico all'interno di centri urbani, lo stesso è attuato, su conforme parere dell'ufficiale sanitario competente, dal comune interessato, d'intesa con la provincia.

5. Le province, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, possono autorizzare, su proposta delle organizzazioni professionali e agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, tramite le loro strutture provinciali, piani di abbattimento delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province stesse con la collaborazione dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi e da operatori espressamente autorizzati dalle province, selezionati attraverso specifici corsi di preparazione alla gestione faunistica.

6. Nel caso in cui le province intendano adottare il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409 CEE, sono tenute a fare riferimento alle condizioni specificate dallo stesso articolo con la menzione, tra l'altro, delle specie che formano oggetto della deroga, dei mezzi, degli impianti e dei modi di cattura o di prelievo autorizzati, delle condizioni di rischio e delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga stessa può essere attuata e dei controlli che saranno effettuati, previo parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica.

## Art. 43.

*Divieti*

1. A norma dell'art. 21 della legge n. 157/1992, è vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali; nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991 n. 394, la regione adegua la propria legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 e successive modificazioni al disposto del-

l'art. 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermimetrazione dei parchi naturali regionali;

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nonché consortili o vicinali ad uso pubblico;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agrosilvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalle leggi nazionali e dalle disposizioni della presente legge, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia tale divieto non si applica, fuori dai centri abitati, per il trasferimento di cacciatori con armi scariche, unicamente nei giorni consentiti alla caccia, per brevi tratti di attraversamento di strade e ferrovie, fermo restando che il percorso di andata e ritorno dall'appostamento fisso di caccia va effettuato comunque con il fucile scarico;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone, ovvero utilizzare a scopo venatorio scalfandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve e nei piccoli specchi di acqua circostanti, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, e nei territori delle comunità montane e su terreni pregiudicati da incendio per un minimo di due anni;


n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente provincia;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 26;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;



s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 7;

bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*Anas platyrhynchos*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); colombaccio (*Columba palumbus*);

cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legislazione nazionale e regionale a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione è regolamentata anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso di segugi per la caccia al camoscio, salva la facoltà della provincia di vietarne l'uso per la caccia agli altri ungulati, sentiti i comitati di gestione degli ambiti territoriali o comprensori alpini di caccia;

gg) abbattere fauna stanziale da appostamento fisso.

2. È altresì vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti ed i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del mufone di età inferiore ad anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;

b) arrecare disturbo alla selvaggina ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;

c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante ore notturne, salvo gli autorizzati dalla provincia competente;

d) addestrare o allenare cani da caccia al di fuori dei periodi e degli orari consentiti, con l'esclusione dei cuccioli di età non superiore a 15 mesi tatuati e iscritti all'anagrafe canina il cui allenamento o addestramento viene disciplinato con regolamento regionale adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto;

e) effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate dalla provincia a uccelli selvatici durante la cova o l'allevamento dei piccoli nati.

3. La caccia è vietata sui valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di mille metri dagli stessi; i valichi sono individuati dal Consiglio regionale su proposta delle province, sentito l'INFS, esclusivamente nel comparto di maggior tutela della zona faunistica delle Alpi e devono essere indicati nei piani di cui agli articoli 12 e 14 e nei calendari venatori.

4. Ogni cacciatore o gruppo di cacciatori non può usare più di sei cani durante l'esercizio venatorio, fatta eccezione per chi pratica la caccia al cinghiale, ove tale limite sarà determinato dalla provincia competente e comunque non potrà essere superiore a 18 cani.

5. Fermi restando i divieti di cui all'art. 5, comma 9 e all'art. 21, comma 1, lettere bb), cc) ed ee) della legge n. 157/1992, è consentita la consumazione anche in pubblico esercizio di fauna selvatica legittimamente abbattuta appartenente alle specie cacciabili.

5-bis. L'esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma della caccia programmata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

5-ter. Sono recepite le disposizioni del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)) per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria nelle ZSC e nelle ZPS di rete Natura 2000, e in particolare i divieti e gli obblighi di cui all'art. 2, comma 4, lettera i), all'art. 5, comma 1, lettere da a) a j) e all'art. 6, commi 8, 12 e 13.

#### Nuovo testo dell'art. 1 della legge regionale 2 agosto 2004, n. 17 «Calendario venatorio regionale»

##### Art. 1.

##### Stagione venatoria, giornate e orari di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno. L'esercizio venatorio è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita per tre giorni alla settimana, a scelta del titolare della licenza, tra il lunedì, il mercoledì, il giovedì, il sabato e la domenica; l'esercizio venatorio è praticabile a partire da un'ora prima dell'alba fino al tramonto.


3. Le province possono posticipare l'apertura della caccia in forma vagante sino al 1° ottobre per una maggior tutela delle produzioni agricole e per consentire un adeguato sviluppo della fauna stanziale.

4. Le province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), possono anticipare sino al 1° settembre l'apertura della caccia, nella forma da appostamento fisso e temporaneo, alle specie cornacchia grigia, cornacchia nera, tortora (*Streptopelia turtur*) emerlo, anticipando in misura corrispondente il termine di chiusura.

5. Le province possono prevedere limitazioni alla caccia vagante e all'uso del cane nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio. Le province possono altresì prevedere limitazioni all'uso del cane da seguita nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio.

6. Le province, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, sentito l'INFS, possono regolamentare l'esercizio venatorio da appostamento fisso all'avifauna migratoria nel periodo intercorrente dal 1° ottobre al 30 novembre, integrandolo con due giornate settimanali.

7. La Regione può, con provvedimento del dirigente della direzione della Giunta regionale competente per materia, sentito l'INFS, ridurre, per periodi determinati la caccia a determinate specie, in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione o per altre calamità.



**Nuovo testo dell'art. 4 della legge regionale 30 luglio 2008, n. 24 «Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE)».**

## Art. 4.

*Regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c)  
della direttiva n. 79/409/CEE per la stagione venatoria 2009-2010*

1. Per la stagione venatoria 2009-2010, ricorrendone le condizioni e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, il regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della Direttiva n. 79/409/CEE si applica secondo quanto previsto nella seguente tabella:

TABELLA 1

**Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE: carnieri massimi (giornaliero e stagionale) ed archi temporali relativi alle specie ammesse al prelievo**

SPECIE	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore (n. capi)	Limite massimo di prelievo per stagione venatoria per cacciatore (n. capi)	Arco temporale	Limite massimo di prelievo a livello regionale (n. capi)
FRINGUELLO ( <i>Fringilla coelebs</i> )	15	40	dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre	497.350
PEPPOLA ( <i>Fringilla montifringilla</i> )	5	10	dal 1° ottobre al 31 dicembre	94.600
PISPOLA ( <i>Anthus pratensis</i> )	5	10	dal 1° ottobre al 31 dicembre	50.000
FROSONE ( <i>Coccothraustes coccothraustes</i> )	5	10	dal 1° ottobre al 31 dicembre	32.000

2. ....

3. Lo schema delle schede di monitoraggio, nonché i relativi indirizzi applicativi e adempimenti per il loro utilizzo sono riportati nell'allegato 1 parte integrante della presente legge.

4. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è apportata la seguente modifica:

a) dopo il comma 1 dell'art. 26 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Qualora l'allevatore sia iscritto alla Federazione ornitologi italiani (FOI) o alla Associazione Manifestazioni Ornitologiche Venatorie (AMOV) o ad altra associazione riconosciuta a livello regionale, l'anellino inamovibile di cui al comma 1 corrisponde quello previsto dalle federazioni o associazioni ed il numero progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle federazioni o associazioni stesse».

09R0735

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
28 settembre 2009, n. 0260/Pres.

**Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6. (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione  
Friuli-Venezia Giulia, n. 40 del 7 ottobre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Visti gli artt. 38 (Finanziamento del sistema integrato) e 39 (Finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni) della sopra citata legge regionale n. 6/2006;



Richiamato in particolare l'art. 39 della medesima legge regionale n. 6/2006 il quale, al comma 1, disciplina che le risorse del Fondo sociale regionale di parte corrente e quelle destinate dallo Stato alla realizzazione di interventi e servizi sociali concorrono a sostenere finanziariamente la gestione dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari di competenza dei Comuni singoli e associati;

Visto che per l'anno 2009 le risorse disponibili per tali finalità, sono iscritte sul bilancio regionale di previsione della spesa ai capitoli 4699 e 4700;

Visto il comma 2 del medesimo art. 39 della legge regionale n. 6/2006 il quale prevede che una quota delle risorse di cui al comma 1 è destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali, a far fronte a maggiori costi non sostenuti dalla generalità dei Comuni e a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale;

Vista la deliberazione 24 giugno 2009, n. 1449 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)»;

Visto che il sopra indicato Regolamento è stato aggiornato e modificato con le proposte di modifica espresse ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001 n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali) e successive modificazioni, dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e dal Consiglio delle autonomie locali così come previsto dall'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2144 con la quale la Giunta medesima ha determinato in € 7.637.336,36 l'entità della quota destinata per l'anno 2009, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2009, n. 2144;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione dell'entità, dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota destinata per l'anno 2009 al finanziamento delle funzioni socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie dei Comuni di cui all'art. 39 comma 2 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'ENTITÀ, DEI CRITERI DI RIPARTO E DELLE MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA QUOTA DESTINATA PER L'ANNO 2009 AL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE DEI COMUNI DI CUI ALL'ART. 39 COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2006 N. 6. (SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEI DIRITTI DI CITTADINANZA SOCIALE).

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento determina, per l'anno 2009, l'entità, i criteri e le modalità di utilizzo della quota destinata a favorire il superamento delle disomogeneità territoriali nell'offerta di servizi, a far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, nonché a promuovere e realizzare progetti o programmi innovativi e sperimentali sul territorio regionale così come previsto al comma 2 dell'art. 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 2.

*Destinatari*

1. Soggetti destinatari della ripartizione della quota di cui all'art. 1 sono i Comuni singoli e gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni di cui all'art. 18 comma 2 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.

*Individuazione aree intervento*

1. Per l'anno 2009 per far fronte ai maggiori costi sostenuti dai Comuni, che sono tenuti a erogare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle erogate dalla generalità dei Comuni, con i fondi regionali si provvede a sostenere i seguenti interventi:

a) prestazioni a favore di minori stranieri non accompagnati. Si considerano minori stranieri non accompagnati i minori i cui Paesi di provenienza non fanno parte della Comunità Europea e i minori i cui Paesi di provenienza appartengono alla Comunità europea;

b) sostegno alla gestione di strutture residenziali per anziani.


2. Per l'anno 2009 per la promozione e la realizzazione di progetti o programmi innovativi e sperimentali, con i fondi regionali si provvede a sostenere:

a) il potenziamento e sviluppo del sistema informativo dei servizi sociali dei Comuni;

b) progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, in conformità a quanto previsto dalla delibera della Giunta regionale 12 febbraio 2008 n. 452.

3. Per l'anno 2009 per favorire il superamento delle disomogeneità territoriali con i fondi regionali si provvede a:

garantire la continuità del finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che, nell'anno 2007, hanno beneficiato delle quote di sostegno di cui al decreto del Presidente della Regione di data 8 agosto 2007 n. 245 (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'art. 39 comma 3 della legge regionale n. 6/2006. Approvazione).



## Art. 4.

*Criteria e modalità di riparto*

1. La quota di finanziamento, destinata per l'anno 2009 alla realizzazione delle finalità di cui al comma dell'art. 1, è così suddivisa:

*a)* fino ad un massimo del 50% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, a favore di minori stranieri non accompagnati da ripartire tra i Comuni richiedenti secondo i seguenti criteri:

1) i Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2008 per i minori il cui inserimento in strutture residenziali è avvenuto successivamente alla data del 25 ottobre 2008 termine ultimo per le presentazioni delle domande medesime riferite all'anno in questione;

2) prioritariamente si tiene conto del costo relativo all'accoglimento residenziale sostenuto dai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. L'intervento regionale è pari al 100% delle spese dichiarate;

3) la rimanente disponibilità è ripartita in maniera proporzionale tra i Comuni richiedenti con popolazione superiore ai 15.000 abitanti fino ad un massimo del 90% delle spese dichiarate;

*b)* fino ad un massimo del 3% per gli interventi indicati all'art. 3 comma 1 lettera *b)* per la continuità della gestione di strutture residenziali per anziani precedentemente gestite dall'ONPI (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) e dall'ENLRP (Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi) e già sostenute da contributi regionali ai sensi della legge regionale 22 dicembre 1980 n. 70 (Attribuzione delle funzioni, dei beni e del personale degli Enti soppressi con l'art. 1 bis introdotto nel decreto legge 18 agosto 1978 n. 481 con legge di conversione 21 ottobre 1978 n. 641 e trasferiti alla Regione) e della legge regionale 30 dicembre 1981 n. 95 (Norme per l'inquadramento nel ruolo unico regionale e nei ruoli organici dei Comuni del personale di cui all'art. 5 del DPR 18 dicembre 1979 n. 839). In relazione alla graduale diminuzione degli ospiti provenienti dagli Enti su indicati, la quota viene ripartita assegnando ai Comuni gestori di tali strutture il 20% in meno di quanto assegnato nell'anno 2008 per le medesime finalità.

*c)* fino ad un massimo del 25% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, lettera *a)* per il potenziamento e lo sviluppo del «Sistema informativo dei servizi sociali dei Comuni», da ripartire tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale. L'erogazione della quota spettante ad ogni ente gestore avviene previa verifica dell'avvenuto inserimento entro il 31 marzo 2010, nella cartella sociale informatizzata, di tutti i casi nuovi anno 2009 e dei casi in carico negli anni precedenti riammessi nel 2009. Il dato dovrà essere certificato dal Responsabile del Servizio sociale dei Comuni. La quota assegnata ad ogni ente gestore e non liquidata per il mancato raggiungimento dell'obiettivo su indicato è ripartita tra gli altri Enti con i medesimi criteri di riparto.

*d)* fino ad un massimo del 10% per gli interventi indicati all'art. 3, comma 2, lettera *c)* per progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, per il completamento dell'attuazione della legge regionale 25 ottobre 2004 n.24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare) in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 452/2008. L'aripartizione a favore degli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni avviene sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.

*e)* fino a un massimo del 28%, per gli interventi indicati all'art. 3, comma 3, per il superamento delle disomogeneità territoriali, da ripartire tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni che, nell'anno 2007, hanno beneficiato delle quote di sostegno di cui al decreto del Presidente della Regione n. 245/2007. La quota è ripartita garantendo agli stessi una assegnazione pari all'importo assegnato nell'anno 2007.

## Art. 5.

*Modalità di presentazione delle domande*

1. Le domande per accedere ai finanziamenti per gli interventi di cui all'art. 4 comma 1, lettera *a)* redatte secondo il modello Allegato A, sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 6.

*Rendicontazione*

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

*(Omissis).***09R0779**ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it), al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
fax: 06-8508-4117  
e-mail: [editoriale@ipzs.it](mailto:editoriale@ipzs.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € <b>309,00</b> - semestrale € <b>167,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € <b>682,00</b> - semestrale € <b>357,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

**Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010**.

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

(di cui spese di spedizione € 127,00)  
(di cui spese di spedizione € 73,20)

- annuale € **295,00**  
- semestrale € **162,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,40)  
(di cui spese di spedizione € 20,60)

- annuale € **85,00**  
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.


**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**


Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.









\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 0 6 1 9 \*

€ 2,00

